

PRG



CITTA' DI TORINO

PROGETTO PRELIMINARE

Dicembre 2025

titolo documento

**Contributo per la dimostrazione della delimitazione della fasce di rispetto dei laghi in ottemperanza all'art. 15 delle NdA del PPR.
(Beni art. 142, comma 1, lettera b. del D. lgs. 42/2004)**

codice documento

T08-A5-00

Il sindaco

Stefano Lo Russo

**L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata,
Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture
nel Settore Trasporti**

Paolo Mazzoleni

Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento
Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino
Politecnico di Torino
Città Metropolitana di Torino, Direzione Azioni Integrate con
gli EE.LL.,
Unità Tutela del Territorio

**Con il supporto
operativo di**

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

INDICE

Il presente elaborato è stato redatto al fine di individuare i corsi d'acqua soggetti a vincolo e attribuire la relativa fascia di rispetto ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 42/2004, come richiesto dall'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR.

L'elaborato si articola in quattro capitoli, per dare seguito alle prescrizioni delle Norme del PPR, in particolare alle Direttive di cui all'art. 14, commi 9 e 10:

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. INDIVIDUAZIONE DEI LAGHI
3. INDAGINE SUL PRG AL 6 SETTEMBRE 1985 PER LA VERIFICA DELLE AREE ESCLUSE
4. PROPOSTA DELLA FASCIA DI 300 METRI DALLA BATTIGIA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

▼ Si riportano di seguito le principali fonti normative relative all'individuazione dei laghi sottoposti a vincolo paesaggistico.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42.*

Art. 1.

1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

...omissis...

Art. 142. Aree tutelate per legge**

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- A. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- B. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- C. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- D. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- E. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- F. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- G. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del

*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s. o. n. 28)

**Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008

	decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018); H. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; I. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; L. i vulcani; M. le zone di interesse archeologico. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: A. <u>erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;</u> B. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del <u>decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444</u>, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; C. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'<u>articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.</u> 3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. ...omissis... PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Approvato con D.C.R. numero 233-35836 del 3 ottobre 2017 Norme di attuazione ...omissis... Art. 15. Laghi e territori contermini [1]. Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, e li riconosce quale componente strutturale da tutelare e valorizzare, in quanto espressione peculiare del paesaggio regionale e risorsa idrica fondamentale.
--	---

	[2]. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro. Ai medesimi fini, sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme. [3]. Il Ppr individua nella Tavola P4, oltre ai laghi di cui al comma 1, gli specchi d'acqua rappresentati nella Carta tecnica regionale. [4]. Tra i laghi di cui al comma 1, i laghi di Avigliana Grande, Avigliana Piccolo, Candia, Maggiore, Mergozzo, Orta, Sirio e Viverone, ai sensi della DGR n. 46-2495 del 19 marzo 2001 costituiscono invasi di particolare pregio per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale, nonché per le caratteristiche dimensionali e dello sviluppo degli insediamenti posti lungo la loro costa. [5]. Nelle aree di cui ai commi 1 e 3, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme. Indirizzi [6]... Direttive [7]... [8]. In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr. Prescrizioni [9]. Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è
--	--

	subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica. [10]. Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. ...omissis...
--	--

2. INDIVIDUAZIONE DEI LAGHI

▼ In ottemperanza ai disposti dell'art. 15 delle NdA del PPR occorre individuare i laghi che abbiano le caratteristiche descritte al comma 2.

È stata elaborata una tavola rappresentativa dei seguenti laghi presenti sul territorio comunale:

- Lago Isola del Pescatore (formato da due specchi d'acqua)
- Laghetti Falchera
- Lago Bechis
- Lago Martini
- Laghetti Pellerina (grande e piccolo) e stagno alluvionale



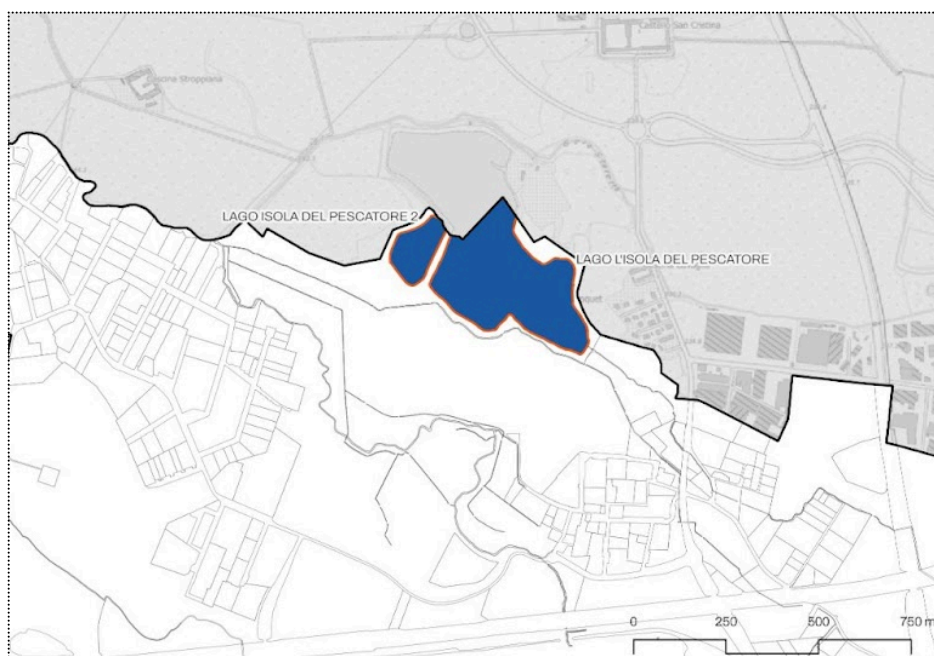
Legenda

-  Specchi d'acqua
-  Laghi
-  Confine comunale



Nei successivi paragrafi, sono riportate le denominazioni dei laghi e tutte le informazioni relative alle loro caratteristiche, allo stato di conservazione e ad eventuali progetti esistenti; ogni paragrafo è corredato da una raccolta di estratti rappresentativi.

LAGO ISOLA DEL PESCATORE



Il lago Isola del Pescatore è posto al confine nord della Città e ricade in parte nel territorio comunale di Torino e in parte in Borgaro Torinese.

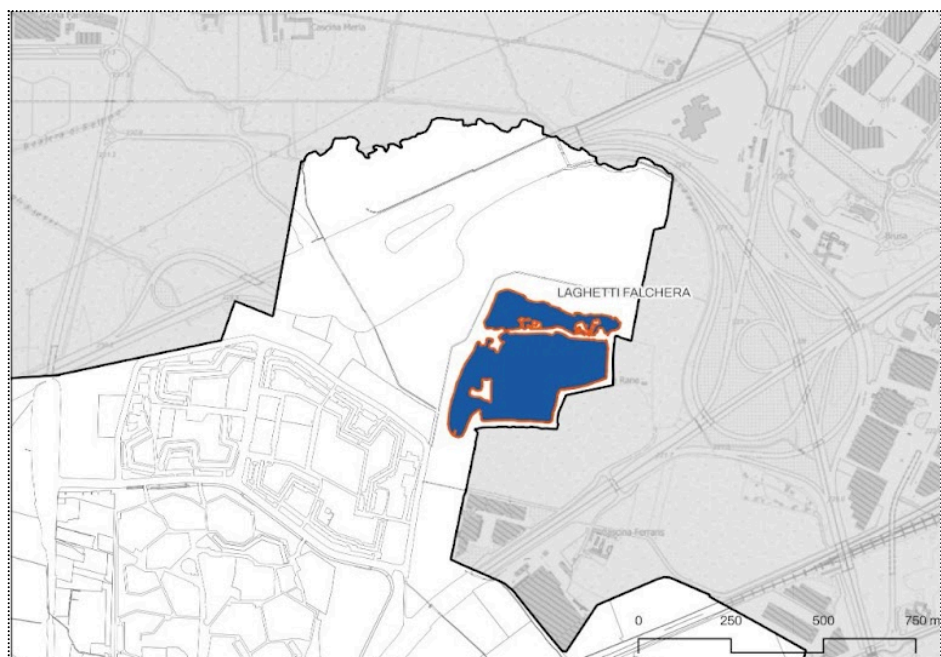
È composto da due specchi d'acqua, separati da una striscia di terra, con perimetro di 518 metri e 1438 metri.

Il lago nasce come sito di estrazione di materiali inerti per poi diventare negli anni Ottanta del secolo scorso una località di pesca sportiva, gestita da un'associazione. Ad oggi il lago risulta dismesso dall'uso in quanto a seguito della scoperta di un'attività abusiva di dispersione di rifiuti inerti nelle acque ed è stato chiuso al pubblico nel 2019.

Le amministrazioni di Torino e Borgaro, con la Città metropolitana di Torino e alcune associazioni ambientaliste, hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa che ha come obiettivi rendere questo luogo dalle grandi potenzialità fruibile al pubblico e, soprattutto, valorizzarne la biodiversità. Il Comune di Borgaro ha già riconosciuto il valore paesaggistico del lago attribuendogli le tutele di legge.

LAGHETTI FALCHERA



I “laghetti della Falchera” si estendono a nord della Città e, più precisamente, in una porzione di territorio non edificato, circondato da terreni ad uso agricolo, posto a nord-est del quartiere di “Falchera Nuova”, a ridosso della tangenziale nord.

Si tratta di due grandi specchi d'acqua, con perimetri rispettivamente di 1.677 metri e di 1.414 metri, di origine artificiale. Originariamente l'area si presentava come una grande spianata, il territorio era acquitrinoso e ricco di acque sorgive nel sottosuolo. Alla fine degli anni Sessanta, durante i lavori per la costruzione della Falchera Nuova, si è reso necessario livellare il terreno del quartiere in costruzione, estraendo terra e ghiaia da riporto nell'area a nord-est; ulteriori estrazioni sono state eseguite per la costruzione della tangenziale nord. Tali scavi hanno prodotto un invaso di grandi dimensioni che ha fatto affiorare l'acqua proveniente dal sottosuolo, creando i “laghetti Falchera”, che in origine erano tre. A partire dalla fine degli anni Settanta, sono stati creati “orti spontanei” intorno ai laghi e l'area è stata abbandonata all'incuria, diventando una discarica abusiva, con rifiuti ingombranti e tossici.

Per ovviare a tale condizione di degrado, è stato realizzato un progetto di riqualificazione dell'intera zona, con la creazione di un parco urbano attorno ai laghi, destinando l'area ad uso pubblico.

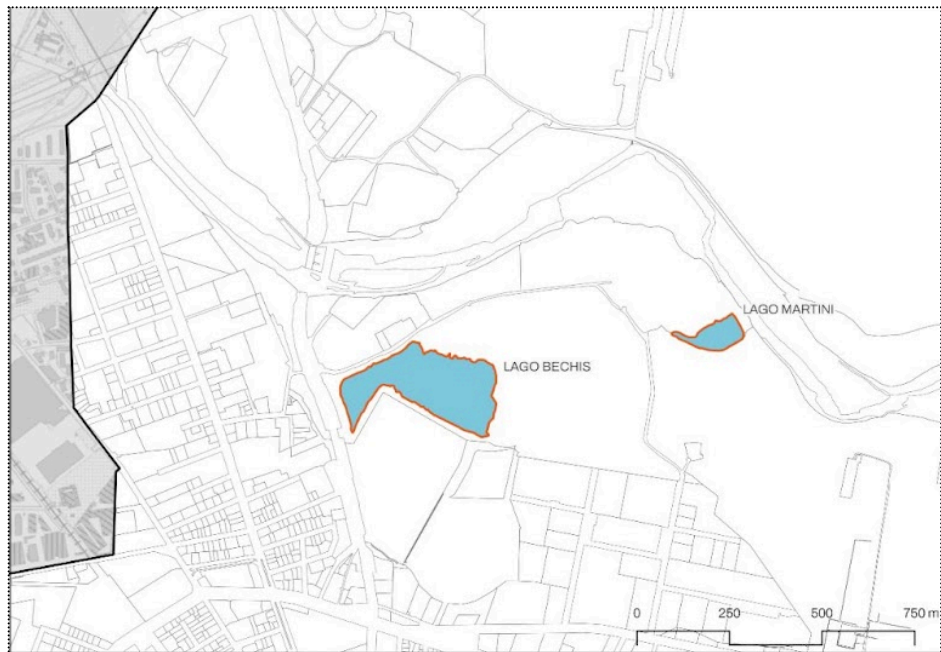
Nel 2006 è stato siglato un accordo tra il Comune di Torino, i Comuni limitrofi e i proprietari privati dei terreni; nel 2012, sono stati reperiti i fondi pari a 3 milioni e 860 mila euro ottenuti con il bando ministeriale del Piano Città e nel 2015 sono stati avviati i lavori conclusi nel 2020.

Il progetto ha previsto la creazione di un parco che si estende per 430 mila metri quadri con la piantumazione di 840 alberi finalizzata a costituire una quinta naturale rispetto alla limitrofa autostrada, modificando il paesaggio "visivo" e "sonoro"; lungo il parco è stata costruita anche una pista ciclabile e dei parcheggi. E' stata creata un'area attrezzata con campetti sportivi, giochi e un'area cani.

Nell'ambito della realizzazione del nuovo parco, i laghi sono stati bonificati, il più piccolo è stato "tombato" e sono stati eseguiti dei lavori di risagomatura delle sponde per renderle più consone al contesto.

Oltre i laghi, i campi sono stati destinati alla produzione agricola e i lavori hanno interessato anche la rimozione degli orti abusivi e la creazione di orti urbani e di uno spazio più grande destinato a coltivazioni comunitarie e progetti didattici.

LAGO BECHIS



Il lago Bechis si estende nel settore settentrionale del territorio comunale di Torino, nell'area denominata "Basse di Stura".

Si tratta di un lago di cava, con perimetro di 1.362 metri, generato dall'attività di estrazione di inerti, ormai cessata. Il lago Bechis rappresenta un affioramento della falda idrica superficiale e risulta separato dall'alveo del torrente Stura di Lanzo da una fascia di terreno.

Al fine di riqualificare l'area è stato predisposto un progetto di ripristino ambientale del lago, nell'ambito del più vasto Piano Esecutivo di Recupero Ambientale (PERA) esteso all'intera area delle Basse di Stura.

Le caratteristiche dell'invaso e le problematiche di stabilità delle sponde hanno suggerito il riempimento parziale della propaggine ovest del lago lungo il rilevato della SS per Caselle con il duplice obiettivo di conferire stabilità alle scarpate in condizione critiche di equilibrio e di facilitare l'accesso per potenziali utenti allo specchio d'acqua riducendo l'acclività delle scarpate. È prevista inoltre la riprofilatura delle sponde.

La Proposta di intervento di ripristino ambientale prevede la sistemazione idraulica del bacino e la riprofilatura delle sponde secondo quanto previsto dal Piano Esecutivo di Recupero Ambientale, tramite conferimento di materiale proveniente dall'esterno (terre e rocce da scavo). In particolare si prevede il parziale ricolmamento del lago (porzione occidentale di

estensione pari a 29.000 metri quadrati) e la riprofilatura delle sponde Ovest e Nord in corrispondenza dell'area di ricolmamento.

Estratti progetto di ripristino ambientale



PerinoPiero S.r.l.

Lago Bechis, area Basse di Stura - Torino



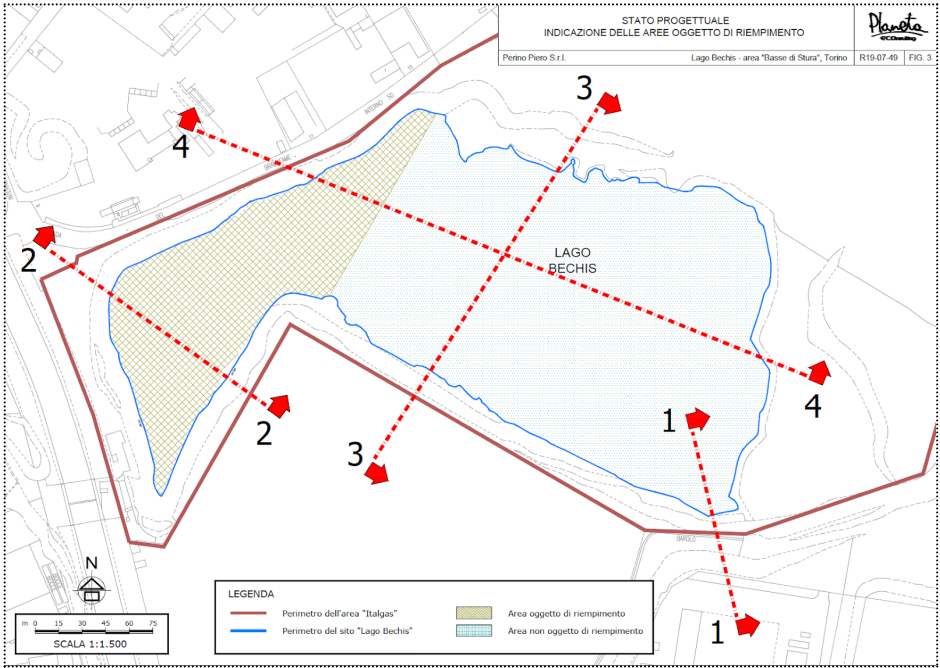
Progetto di ripristino ambientale del Lago Bechis

RELAZIONE PAESAGGISTICA rev.2

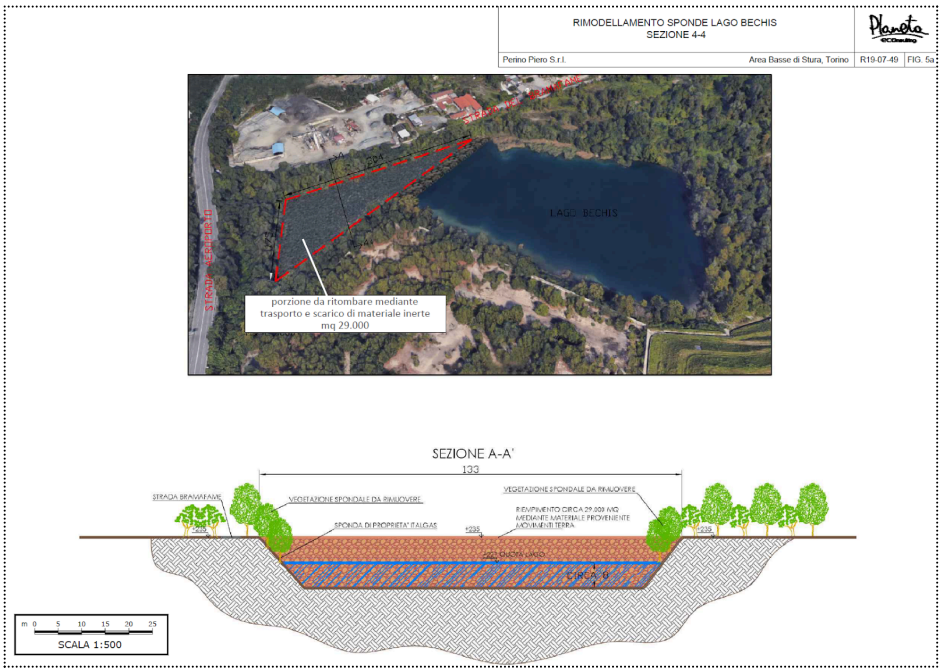
Rel. R19-07-47 rev. 2
Ottobre 2019

Planeta Studio Associato	Tel	011 910 34 50
Via Cerello, 21 – SP 87 Km 1	Fax	011 910 19 08
10034 Chivasso (To)	Web	www.studioplaneta.it
P.IVA 09871910015	Email	info@studioplaneta.it

Stato progettuale – Indicazione delle aree oggetto di riempimento



Rimodellamento sponde



LAGO MARTINI



Il lago Martini si estende nel settore settentrionale del territorio comunale di Torino, nell'area denominata "Basse di Stura".

Si tratta di uno specchio d'acqua, con perimetro di 485 metri, frutto delle attività di cava succedutesi nell'area a partire dall'inizio del secolo scorso e deriva dall'affioramento della falda acquifera superficiale ospitata all'interno dei depositi alluvionali legati all'attività del torrente Stura di Lanzo.

Nel corso degli anni si è consolidata una condizione di degrado e di pericolo, legato ad un uso improprio da parte di soggetti non autorizzati.

Al fine di riqualificare l'area e di metterla in sicurezza è stato predisposto un progetto di ripristino ambientale del lago, nell'ambito del più vasto Piano Esecutivo di Recupero Ambientale (PERA) esteso all'intera area delle Basse di Stura.

Le Norme di Attuazione del PERA prevedono per l'area del lago Martini, identificato al sub- ambito D dello stesso, i seguenti interventi di recupero:

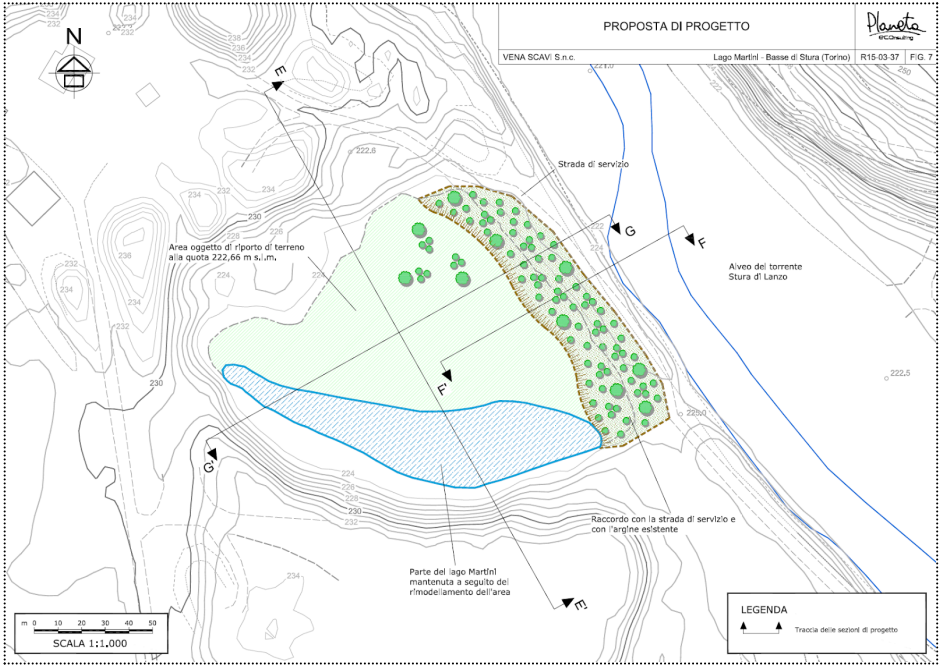
- sistemazione idraulica del bacino mediante il consolidamento con criteri naturalistici della striscia di terreno che lo separa dal torrente Stura per evitare erosioni localizzate e modifiche sostanziali dell'alveo;
- riprofilatura e recupero ambientale delle sponde mediante un intervento di interrimento parziale dell'invaso, finalizzato alla creazione di una zona

umida in acque basse con l'obiettivo di favorire l'evoluzione di un ecosistema umido integrato a quello fluviale.

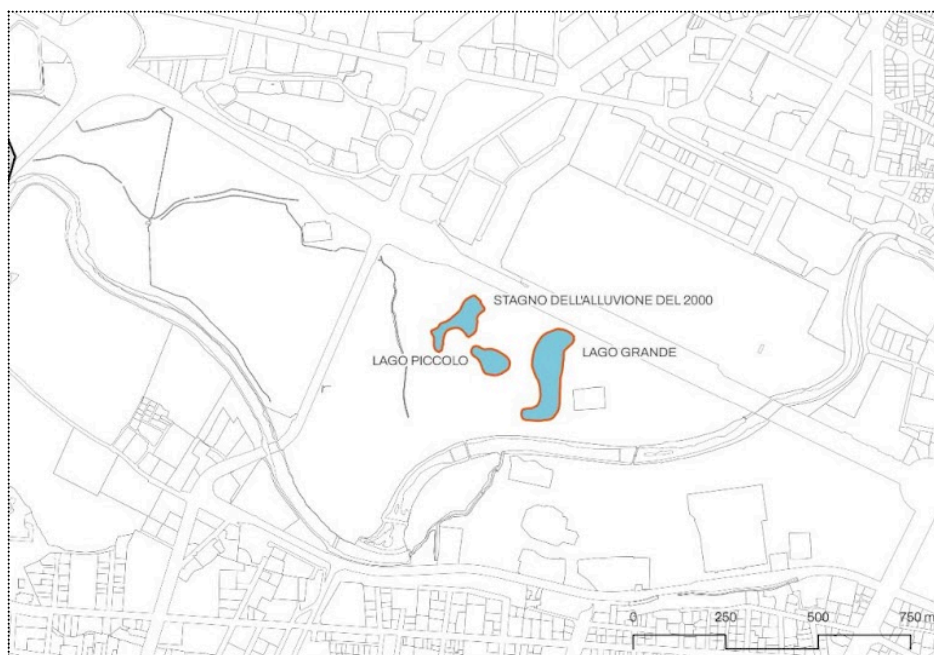
In accordo con le previsioni del PERA è stato approvato il progetto di ripristino ambientale relativo all'interramento parziale dell'invaso, finalizzato alla creazione di una zona umida in acque basse e al consolidamento del setto di separazione tra il lago Martini e il fiume Stura, mediante riporto e costipamento del terreno, evitando la regolarizzazione delle sponde e delle scarpate.

Estratti progetto di ripristino ambientale

			
Vena Scavi S.n.c..			
Sito Basse di Stura – Lago Martini, Torino			
			
Progetto di ripristino ambientale del Lago Martini			
RELAZIONE GENERALE			
<i>Rel. R15-03-37</i> <i>Febbraio 2016</i>			
I PROGETTISTI			IL COMMITTENTE
Dott. Mattia Biasioli	Dott.ssa Gabriella Pogiano	Dott. Cesare Rampi	Gianni Fisanotti VENA SCAVI Snc
Planeta Studio Associato Via Cerello, 21 – SP 87 Km 1 10034 Chivasso (To) P.IVA 09871910015		Tel 011 910 34 50 Fax 011 910 19 08 Web www.studioplaneta.it Email info@studioplaneta.it	



LAGHETTI PELLERINA (GRANDE E PICCOLO) E STAGNO ALLUVIONALE



I laghetti e lo stagno alluvionale si estendono nel settore occidentale del territorio comunale di Torino, all'interno del vasto Parco della Pellerina, destinato ad uso pubblico.

I laghi convenzionalmente chiamati “grande” e “piccolo” rispettivamente con perimetro di 686 metri e di 289 metri, sono di origine artificiale; entrambi sono stati realizzati a scopo ornamentale nel 1979 e sono alimentati mediante prelievo di acqua dalla falda attraverso una stazione di sollevamento. Lo stagno alluvionale, anche detto “lago naturalistico”, si è originato a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 in un avvallamento del parco corrispondente al vecchio alveo della Dora, precedente alla rettifica, a causa dell'inversione del funzionamento del pozzo di scarico del lago piccolo; anche se l'origine si può considerare artificiale, lo stagno è da considerare un ambiente completamente naturale.

I tre specchi d'acqua sono in discrete condizioni di manutenzione e la gestione è affidata ai Servizi della Città.

I due laghi artificiali ospitano una fauna acquatica significativa rappresentata da numerose famiglie di germani reali, folaghe, tartarughe, gallinelle d'acqua e cigni.

Nello stagno, la permanenza di acqua ha dato origine alla spontanea formazione di una “zona umida” naturale, di modesta profondità variabile

dai 10 agli 80 cm; sui bordi, a corona, si è sviluppato un canneto costituito da canne di palude, giunchi di palude e tife a foglie strette in cui vive una fauna di gabbiani, folaghe e gallinelle d'acqua.

Per questi tre specchi d'acqua non sono previsti specifici progetti, ma l'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza la salvaguardia della "zona umida" dal punto di vista naturalistico, in quanto habitat caratterizzato da una flora estremamente specializzata e sensibile ai cambiamenti ambientali, ove possono trovare vita molte specie di uccelli, anfibi e rettili.

Per analizzare e verificare la presenza di laghi classificabili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15, si è proceduto a redigere una tabella contenente i criteri di cui al comma 2.

Laghi	Permanenti	Toponimo nella Ctr	Perimetro >500m	Naturali, Lentici, Ecc.	Artificiali	Cave Dismesse	Stagni	Invasi Per Irrigazione	Laghi Soggetti A Tutela
Isola del Pescatore 1	SI	NO	1438	NO	NO	SI	NO	NO	SI (già riconosciuto da Borgaro)
Isola del Pescatore 2	SI	NO	518	NO	NO	SI	NO	NO	SI (già riconosciuto da Borgaro)
Laghetto Falchera 1	SI	NO	1677	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Laghetto Falchera 2	SI	NO	1414	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Bechis	SI	NO	1362	aff. falda	NO	SI	NO	NO	NO*
Martini	SI	NO	485	aff. falda	NO	SI	NO	NO	NO
Pellerina Grande	SI	NO	686	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Pellerina Piccolo	SI	NO	289	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Stagno alluvione 2000	SI	NO	501	NO	SI	NO	SI	NO	NO

Vista la tabella di cui sopra si ritiene quindi di attribuire valore paesaggistico ai seguenti laghi: Isola del Pescatore 1 e 2, Laghetto Falchera 1 e 2, da sottoporre a tutela ai sensi del d.Lgs n. 42 del 2004 art. 142 comma 1 lettera b.

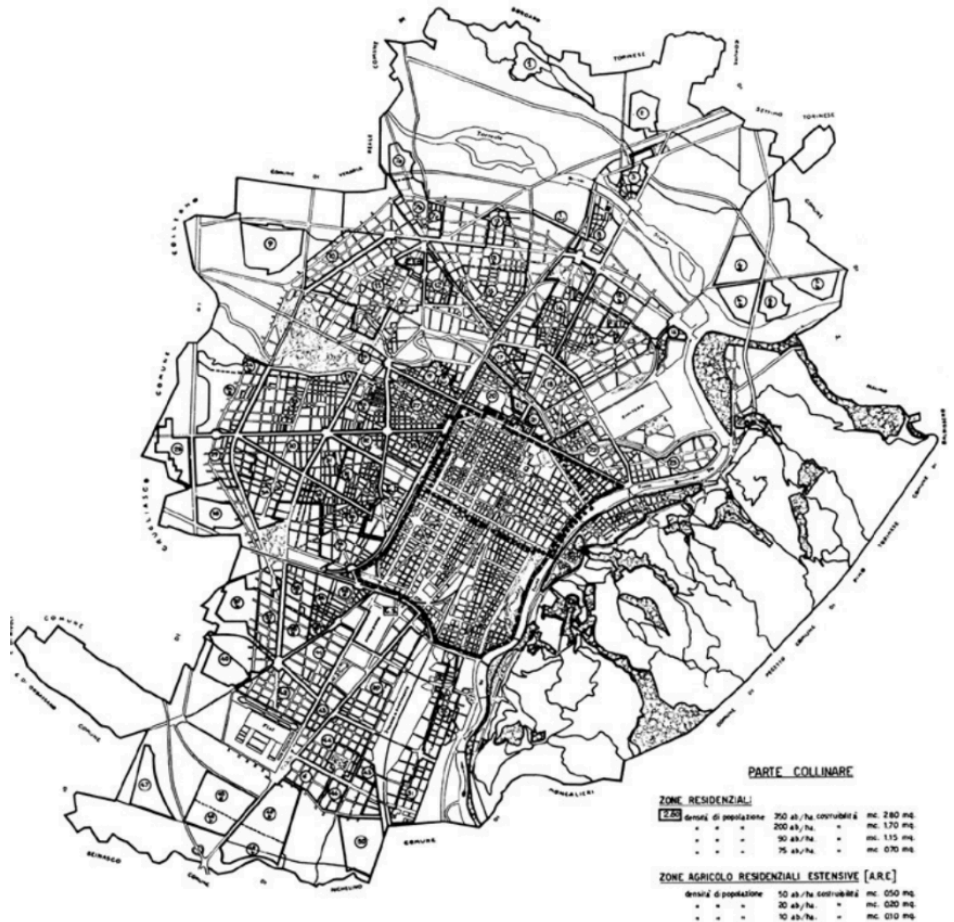
* Considerato che il previsto e sopra illustrato progetto di riqualificazione con parziale tombamento e modifica del perimetro del Lago Bechis non è ancora stato attuato, si ritiene al momento di non procedere al riconoscimento di tale lago tra quelli da sottoporre a tutela.

3. INDAGINE SUL PRG AL 6 SETTEMBRE 1985 PER LA VERIFICA DELLE AREE ESCLUSE

Per individuare le aree escluse dal vincolo della cd. Galasso occorre verificare le zone omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68 nello strumento urbanistico vigente alla data 6 settembre 1985, ai sensi dell'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR. In tale data vigeva la Variante n. 17 al Piano Regolatore del 1959, approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 in data 09/01/1976.

Nella tavola "VIABILITA' GENERALE E ZONIZZAZIONE – F. N° 8" sotto riportata per estratto, sono individuate le zone residenziali e zone residenziali-miste, con l'attribuzione ad ogni zona della categoria riferita al D.M.1444/68.

Zona	Tipo	Densità ab/ha	Cubatura mc/mq
1	R	170	1.70
1bis	R	90	1.15
2	R	170	1.70
3	RM	170	1.70
4a	R	170	1.70
b	R	90	1.15
5a	R	90	1.15
b	R	90	1.15
6	R	330	4.00
7a	R	170	1.70
b	R	250	3.00
c	RM	250	3.00
8	R	250	3.00
9	R	250	3.00
10	R	250	3.00
11	R	250	3.00
12	R	330	4.00
13a	R	330	4.00
b	R	2.50	3.00
13c	RM	250	3.00
14	R	330	4.00
15a	R	330	4.00
b	R	250	3.00
16	R	250	3.00
17	RM	330	4.00
18	RM	330	4.00
19	R	330	4.00
19bis	RM	330	4.00
20	RM	330	4.00
21	RM	330	4.00
22	RM	330	4.00
23	RM	330	4.00
24a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
25a	R	330	4.00
b	R	170	1.70
26a	R	330	4.00
b	R.VI	250	3.00
27	R	330	4.00
28	R	250	3.00
29	R	250	3.00
30	RM	330	4.00
31a	R	420	6.00
b	RM	330	4.00
32	R	420	6.00
33	R	420	6.00
34	RM	330	4.00
35	R	250	3.00
36a	R	420	6.00
b	R	330	4.00
c	RM	330	4.00
37a	R	330	4.00
b	R	250	3.00
38a	R	420	6.00
b	R.VI	250	3.00
c	R.VI	250	3.00
d	RM	330	4.00
39	RM	420	6.00
40	R	250	3.00
41	R	420	6.00
42	R	330	4.00
43	R	330	4.00
44	R	330	4.00
45	R	250	3.00
46	R	330	4.00
47	R	170	1.70
48a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
49a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
50	R	170	1.70
51	R	330	4.00
52a	R	420	6.00
b	R	330	4.00



PARTE PIANA - ZONE RESIDENZIALI E RESIDENZIALI MISTE

R=Residenziale R.VI=Residenziale a villini R.VL=Residenziale a ville RM=Residenziali miste a industrie

CC=Centro Commerciale urbano CD=Centro direzionale CS=Centro residenziale commerciale sud
C.N.E.=Centro residenziale commerciale nord-est C.N.O.=Centro residenziale commerciale nord-ovest
--- Limite nucleo centrale Limite zona vincolata a mt. 21.00 di altezza

A partire dalla tavola del 1976, sono stati rielaborati i dati nelle tavole in Q-GIS sotto riportate.

Nelle tavole "Indagine Variante n. 17" e "Indagine Variante n. 17 per la definizione delle zone omogenee A-B - DM 1444/68", si evidenziano con perimetro nero tratteggiato il "Nucleo centrale", assimilato alla zona di categoria A, con perimetro continuo nero le zone di categoria B e le zone assoggettate ai piani attuativi limitrofe ai laghi.

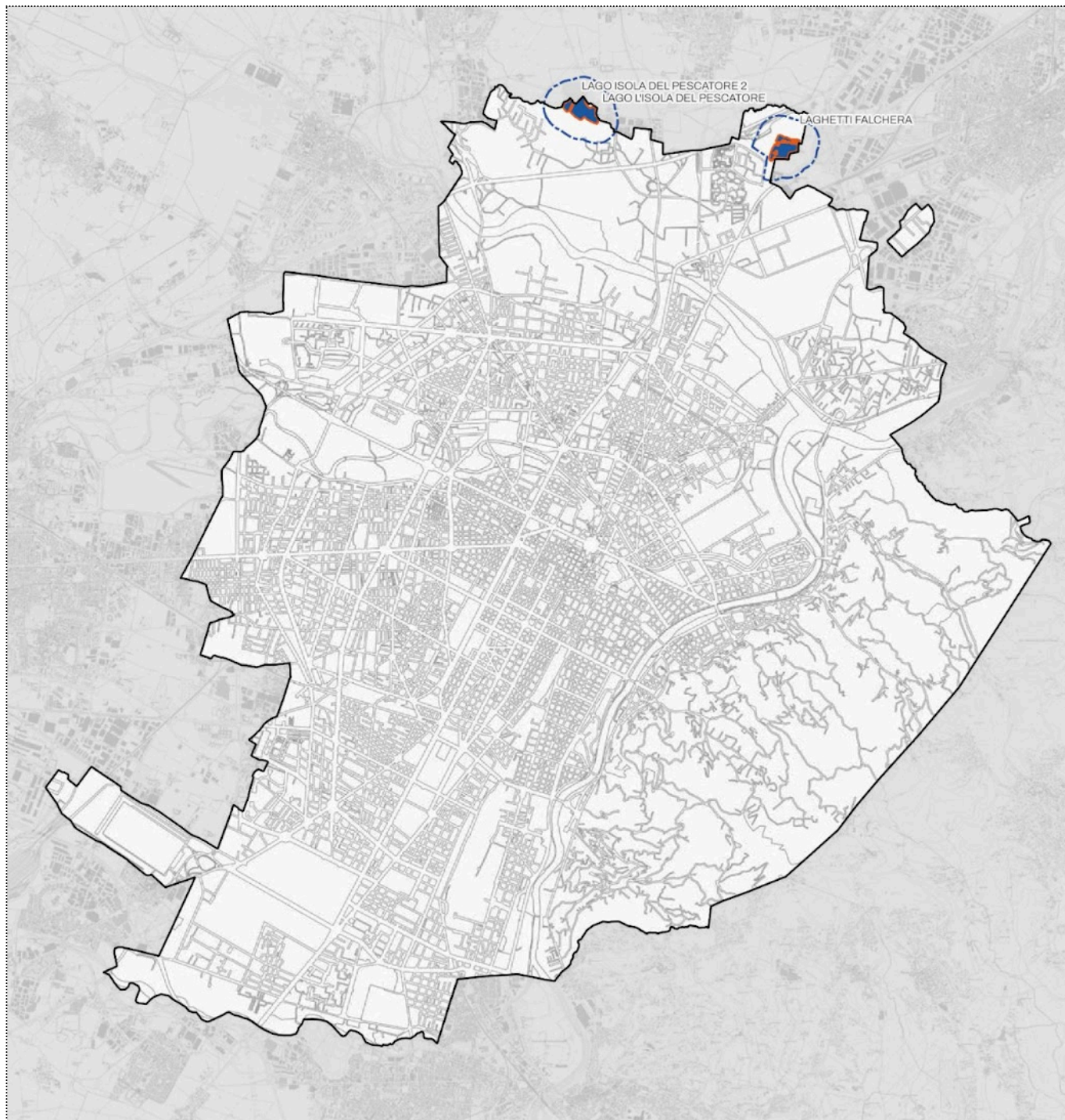
Nelle vicinanze dei Laghetti Falchera era presente un ambito destinato a Zone del Piano per l'Edilizia Economica Popolare (E2) secondo la Legge n. 167 del 18/04/1982, quindi assoggettato a Piano Attuativo da escludere dalle fasce di rispetto dei beni paesaggistici.

4. PROPOSTA DELLA FASCIA DI 300 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA

▼ L'allegato C alle NdA del PPR "Delimitazione delle fasce di cui all'articolo 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004)" stabilisce i criteri geometrici e le definizioni tecniche per l'individuazione e la rappresentazione delle fasce tutelate riguardanti i corpi idrici superficiali (laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

La tutela paesaggistica sui laghi si estende per una fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia, secondo le specifiche indicate nell'allegato C.

Nei casi in esame sono state quindi individuate le linee di battigia sulla base della Carta Tecnica del Comune di Torino, che costituiscono il "punto zero" e sono state disegnate le fasce dei 300 metri.



Legenda

 Laghi

 Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 lettera b) del D.Lgs 42/2004_ Fascia di 300 m con esclusione delle aree omogenee A e B del D.M. 1444/78 ed ambiti destinati a zone per Edilizia Economica Popolare E

 Confine comunale

